



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 23/06/2004

N. 169

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE PARCHEGGI E GOVERNO DELLE AREE DI SOSTA E MOBILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE A PAGAMENTO E SENZA CUSTODIA - APPROVAZIONE CAPITOLATO.

L'anno duemilaquattro, addì ventitre, del mese di giugno, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO		X
DE VANNA MARIAROSARIA	X	
AMALFITANO MARIO		X
TRANI GIULIO	X	

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

- che con delibera di G.C. n. 297 del 02/04/96 si istituivano strade urbane con sosta a pagamento;
- che con delibere di G.C. n.58 del 04/03/2003 e n. 107 del 2.05.2003, si integrava e modificava la predetta n.297/96;
- che con delibera di G.C. n. 108 del 2.5.2003, si dava attuazione e si approvava il capitolato speciale di appalto;
- che con delibere di G.C. n.173 del 30.6.2003 e n. 198 del 4.8.2003, si integrava e modificava la predetta n. 108/03 in ordine alla sostituzione di alcuni tratti di strada e fasce orarie;
- che con delibera di G.C. n.98 del 5.5.2004 si istituiva la sosta a pagamento in aree di parcheggi e sosta sul territorio comunale, approvando nel contempo il capitolato speciale

di appalto e stabilendo l'indiretta apposta gara con offerta in aumento sulla base d'asta pari a € 100.000,00;

- che con determina dirigenziale n.534 del 7.5.2004, in esecuzione della cennata delibera G.C. n.58/04 si indiceva gara ad evidenza pubblica ai sensi del R.D 23.5.1924 N.827 e successive modifiche e integrazioni, mediante asta pubblica con offerte in aumento per l'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi e governo delle aree di sosta a pagamento senza custodia sul territorio comunale, approvando gli atti procedurali di gara; che l'avviso di gara è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, sul quotidiano "Aste e Appalti Pubblici" e sul sito web del Comune di Ischia;

- che la gara indetta per il giorno 4.6.2004, alle ore 13,00 veniva dichiarata deserta, giusto verbale di gara in pari data, in quanto nei termini stabiliti non è pervenuta alcuna offerta;

CONSIDERATO che con ordinanza sindacale n.239 del 10.6.2004 è stato disciplinato il traffico cittadino con l'istituzione di sensi unici e zone a traffico limitato per l'estate 2004;

PRESO ATTO dei tempi ristretti per procedere all'indizione di un nuovo esperimento di gara e tenuto conto dell'esito del secondo esperimento di gara dello stesso servizio relativo alla stagione turistica 2003;

PRESO ATTO altresì che il contratto di programma, approvato con atto del Consiglio Comunale n.39 del 25.9.2000 e sottoscritto l'11.6.2001, che disciplina l'affidamento dei servizi tra il Comune di Ischia e la Società Genesis s.r.l. di cui lo stesso Comune detiene la maggioranza del pacchetto azionario (51%), espressamente prevede all'art.1 la possibilità di affidamento alla predetta Società, tra l'altro, dei servizi di gestione delle tariffe di servizi pubblici locali;

LETTA la relazione tecnica prot.n.1159/Com. del 10.6.2004 a firma del Magg.Elio D'Amato, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dalla quale si evince, tra l'altro, la necessità di istituire anche per l'anno 2004 il servizio di sosta a pagamento al fine di non vanificare quanto disciplinato con la richiamata ordinanza sindacale n.239/04;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, poter proporre in via sperimentale alla Società Genesis s.r.l. l'affidamento in gestione del servizio di che trattasi per la corrente stagione turistica e comunque fino al 31.10.2004, alle condizioni di cui all'allegato capitolato speciale di appalto e schema di contratto predisposti dal Comando Vigili che si allegano al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18.08.2000, n.267;

CON voti unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, prendere atto della relazione tecnica prot.n.1159/Com. del 10.6.2004 a firma del Magg.Elio D'Amato, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto:

1. stabilire la suddivisione del territorio comunale in quattro zone al fine della individuazione della zona di pertinenza per i residenti;

2. dare attuazione al servizio di gestione dei parcheggi e governo delle aree di sosta a pagamento e senza custodia sul territorio comunale per la stagione estiva 2004, dall'1.7.2004 e fino al 31.10.2004, proponendone l'affidamento in via sperimentale alla Società Genesis s.r.l. ;

3. individuare le aree di parcheggio e il relativo numero dei posti auto nelle zone riportate nella tabella allegata alla presente delibera sotto la lettera A), che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

4. stabilire che:

a) le tariffe da applicare per il servizio di che trattasi da parte della Società Genesis s.r.l come appresso riportato:

- € 1,00 per ogni ora o frazione di ora di sosta per i non residenti dell'isola d'Ischia;
- € 0,50 per ogni ora e frazione di ora di sosta per i residenti dell'Isola d'Ischia, con obbligo di esposizione sul parabrezza di contrassegno, da rilasciarsi da parte del Concessionario, sul quale é indicato il numero di targa dell'autoveicolo. Tale contrassegno sarà rilasciato dal concessionario con validità per l'intero anno 2004.

ABBONAMENTI:

- €/giorno 9,00 per sosta valida tutta la giornata;
 - €/giorno 5,00 per sosta valida dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
 - €/giorno 5,00 per sosta valida dalle ore 18.00 alle ore 02.00 del giorno successivo;
 - €/mese 10,00 per abbonamento riservato ai lavoratori residenti dell'Isola d'Ischia con obbligo di esposizione sul parabrezza di apposito contrassegno da rilasciarsi da parte del Concessionario, con validità per l'intero anno solare, (con attestato rilasciato dal datore di lavoro) utilizzando esclusivamente le aree di parcheggio ad eccezione delle aree incluse nelle Z.T.L., Via Alfredo De Luca e Via Iasolino;
 - €/mese 15,00 per abbonamento riservato ai residenti del Comune con validità su tutto il territorio comunale, con obbligo di esposizione sul parabrezza di apposito contrassegno da rilasciarsi da parte del Concessionario, con validità per l'intero anno solare;
 - €/mese 5,00 per abbonamento riservato ai residenti del Comune la cui abitazione è compresa nella zona di pertinenza con obbligo di esposizione sul parabrezza di apposito contrassegno da rilasciarsi da parte del Concessionario, con validità per l'intero anno solare;
- b) ogni area di parcheggio a pagamento dovrà essere delimitata, nel rispetto del Codice della Strada, a cura e spese del concessionario e dovrà essere indicata da apposita tabella verticale di dimensioni adeguate contenente l'indicazione del gestore della concessione, della tariffa e dell'orario di servizio. Il parcheggio dei veicoli dovrà avvenire solo nelle aree a ciò destinate con assoluto divieto di riscuotere importi per i veicoli parcheggiati fuori dalle aree stesse;
- c) il canone per l'intero periodo contrattuale è determinato in € 100.000,00 oltre IVA se dovuta, da versarsi da parte della Società in due rate di pari importo con scadenza la prima il 18 agosto e la seconda il 15 ottobre 2004;
- d) l'onere derivante dalla gestione andrà ad esclusivo carico del Concessionario il quale dovrà stipulare polizza assicurativa per danni a terzi e responsabilità civile, con una Compagnia di primaria importanza, per una somma non inferiore a € 100.000,00 restando il Comune esonerato da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio e assoluto;
- e) il Concessionario dovrà risarcire il Comune di ogni eventuale danno al suolo e sottosuolo o comunque sulle aree in gestione nell'ambito delle zone affidate, imputabili e/o in conseguenza dell'esercizio in parola;
- f) il personale adibito alla sosta, in numero non inferiore a sei, dovrà essere idoneo al servizio, dovrà dare affidamento sotto ogni aspetto e rispondere ai requisiti che il committente si riserva di prescrivere;
- g) ciascun lavoratore, durante il servizio, dovrà essere dotato di apposito tesserino con foto e dati identificativi da tenere applicato sul vestiario in modo ben visibile;
- h) il personale dovrà usare modi urbani con il pubblico, dimostrarsi sempre premuroso e gentile e fornire tutti i chiarimenti e l'assistenza agli automobilisti adoperandosi diligentemente e tempestività per evitare intralci alla circolazione;

- i) per il servizio di parcheggio a pagamento, verranno adoperati "grattini" e/o parcometri nuovi da installarsi su ogni strada e/o parcheggio in concessione distanziati di m. 100. Essi verranno acquistati direttamente dal Concessionario e dovranno essere autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per tale onere il Concessionario non ha diritto ad alcun rimborso;
- j) il Concessionario è obbligato a sospendere dal servizio l' "Ausiliario del Traffico" che non osservi o adempia alle norme sancite nel presente atto, in qualsiasi momento e su semplice richiesta dell'A.C. ;
- k) le tariffe stabilite con le citate deliberazioni saranno applicate dall'inizio del servizio affidato con apposita convenzione. Le aree predefinite potranno, a giudizio dell'A.C., essere avviate anche non contemporaneamente ovvero anche una per volta secondo le esigenze di mobilità e traffico che verranno segnalate dal Comandante P.M. e comunque dopo l'ordinanza sindacale di rito;
- l) oltre alle aree di parcheggio indicate, l'A.C. si riserva la facoltà di individuare e concedere, nei modi di legge, ulteriori aree che, a suo insindacabile giudizio, abbiano rilevanza sul traffico e sulla mobilità;
- m) l'A.C. si riserva la facoltà di sopprimere in tutto o in parte o di sospendere temporaneamente l'esercizio, con esecuzione immediata e a suo insindacabile criterio mediante Ordinanza Sindacale, qualunque area di parcheggio quando dovessero ricorrere particolari esigenze di traffico, di ordine pubblico, di pubblica incolumità senza che il concessionario possa vantare alcun diritto o chiedere risarcimento danni sotto qualunque aspetto o forma;
- n) il concessionario potrà proporre all'A.C., per le valutazioni obiettive e vincolanti, formule di abbonamento o altre forme di agevolazione per il pagamento della sosta se prolungata ;
- o) è fatto obbligo al concessionario di riservare, ogni 50 posti auto uno ai portatori di handicap che dovrà essere identificato a cura dello stesso nei modi previsti dal Codice della Strada. Per le strade con numero di posti inferiori a cinquanta comunque dovrà essere riservato un posto per i portatori di handicap. Detta categoria, purché in possesso dell'apposito tesserino rilasciato dal Comune, ha diritto a fruire del parcheggio gratuito.
- p) il concessionario è obbligato al rispetto per il proprio personale dipendente delle norme sui contratti di lavoro collettivi di categoria;
- q) sono esentate dal pagamento del ticket le autovetture di cui all'art. 12 del D.Lgs. n°285/92, le auto del Comune e di altri enti pubblici, purché questi ultimi siano provvisti ed espongano apposita autorizzazione rilasciata dal Comando di P.M. che fin d'ora si stabilisce nel numero massimo di 1 per ogni Ente;
- r) il concessionario deve comunicare preventivamente al Comando di P.M. tutte le variazioni del personale in dipendenza di eventuali licenziamenti, nuove assunzioni, sospensioni. Il personale impiegato dal concessionario del servizio, non stabilisce alcun rapporto giuridico di lavoro con l'A.C. che resta estranea anche a qualsiasi controversia che possa insorgere;
- s) la convenzione avrà durata dall'1.7. 2004 al 31 ottobre 2004 eventualmente prorogabile per la stagione estiva 2005, previa espressa volontà da ambo le parti, a seguito valutazione del risultato conseguito nel corrente anno;
- t) l'A.C. provvederà alla stipula di apposita convenzione con il Concessionario;
- u) tutte le spese di stipula della convenzione, nessuna esclusa od eccettuata, andranno a carico del concessionario;
5. stabilire altresì che la società Genesis dovrà redigere, ai soli fini del rapporto di cui alla presente convenzione, un'apposita contabilità separata dei costi e dei ricavi derivanti dalla gestione del servizio di che trattasi. Tale contabilità dovrà tenere conto anche delle eventuali somme "incassate" (non accertate) per proventi contravvenzionali. Entro il

termine di 30 giorni dalla scadenza della convenzione, la Società dovrà presentare il rendiconto analitico della gestione dell'attività, che dovrà comprendere, oltre ai costi relativi al canone derivante dalla presente convenzione (centomila euro, iva esclusa), anche quelli relativi al personale, alla stampa dei grattini, alla segnaletica orizzontale e verticale, alla pubblicità e agli altri costi vivi imputabili esclusivamente e direttamente al servizio. L'utile derivante dal servizio, così come risultante dal rendiconto presentato, verrà attribuito in via esclusiva alla Società fino alla misura massima dell'1% quale utile d'impresa. L'eventuale utile eccedente detta percentuale sarà ripartito tra la Società e il Comune nella misura del 50 %.

6. dare atto che, trattandosi di servizio affidato in via sperimentale, è data facoltà alla Concessionaria, a seguito di effettuazione entro la prima settimana del mese di settembre di un rendiconto analitico secondo le modalità di cui al precedente punto 5, da cui risulti il mancato raggiungimento del pareggio fra i costi sostenuti (segnaletica verticale e orizzontale, stampa grattini, personale al 31.8.2004, pubblicità etc.) e gli introiti derivanti dal servizio ivi compresi gli eventuali proventi contravvenzionali incassati, e tale trend costi/ricavi negativo non lasci presupporre con sufficiente sicurezza che il restante periodo di gestione possa assicurare almeno il ripiano delle perdite, di risolvere il contratto anticipatamente senza che l'Ente possa pretendere il pagamento della seconda rata, né risarcimenti a qualsiasi titolo

7. di approvare il capitolato speciale di appalto composto da n. 13 articoli e lo schema di contratto composto da n. 12 articoli, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali sotto le lettere B) e C) e che si intendono di seguito riportati anche se materialmente non trascritti;

8. Nominare Responsabile del Procedimento il Comandante della P.M. Magg. Elio D'AMATO, che curerà il perfezionamento degli atti consequenziali nonché la sottoscrizione del contratto in rappresentanza dell'Ente, entro giorni dieci dalla data di approvazione del presente provvedimento. Lo stesso vigilerà sull'esatta esecuzione del servizio da parte della Società Genesis s.r.l. ;

- dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione epurata.

COMUNE DI ISCHIA

(Provincia di Napoli)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI E GOVERNO DELLE AREE DI SOSTA E MOBILITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE A PAGAMENTO E SENZA CUSTODIA

Approvato con delibera n. del

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento e l'esecuzione del servizio di gestione della sosta a pagamento senza custodia nel Comune di Ischia ed il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a raso. Le zone oggetto del servizio sono site nell'area urbana del Comune di Ischia.

Art. 2

AFFIDAMENTO

Il servizio viene affidato alla Società Genesis s.r.l. con sede in Ischia alla Via dello Stadio

Art. 3

DURATA DEL SERVIZIO

La Società Genesis s.r.l. dovrà iniziare il servizio il 1° luglio 2004 e per tale data dovrà essere sottoscritta la convenzione di affidamento. L'appalto avrà durata fino al 31.10.2004 ed è prorogabile per la stagione estiva 2005, previa espressa volontà da ambo le parti a seguito di valutazione del risultato conseguito nel corrente anno.

Art. 4

RESPONSABILITA'

Per tutta la durata della concessione, l'Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne e sollevata dal Concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi per eventuali danni arrecati a persone, animali e cose, compreso le autovetture.

Il Concessionario dovrà, quindi, disporre di idonea copertura assicurativa relativa ai rischi di responsabilità civile verso i terzi per un massimale non inferiore a € 100.000,00.

Detta polizza assicurativa dovrà essere prodotta all'Ente entro la data di sottoscrizione della convenzione.

Art. 5

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

La Società Genesis s.r.l. durante l'espletamento del servizio ha l'obbligo di segnalare immediatamente tutte le circostanze o fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.

La Società, in particolare si obbliga a:

- a) non adibire ad altro uso le aree destinate a parcheggio di autoveicoli;
- b) provvedere alla realizzazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale, nonché delle attrezzature per l'esazione delle tariffe conseguenti;
- c) garantire che il personale ausiliare mantenga un comportamento ed un contegno corretto e irreprensibile nei confronti dell'utenza, con riserva del Comune di sollecitare il concessionario ad adottare provvedimenti disciplinari in merito e di proporre eventualmente la revoca del decreto di nomina di "Ausiliario del traffico" ;
- d) non modificare le tariffe, né le fasce orarie e le zone riportate nella tabella "A" allegata alla delibera di G.C. n. _____ del _____ ;
- e) attrezzare con idonea segnaletica verticale ed orizzontale eventuali nuove aree identificate dall'Amministrazione Comunale per essere adibite alla sosta agevolata o gratuita per particolari categorie di utenti;
- f) rilasciare, su richiesta dell'Amministrazione Comunale entro il limite massimo di dieci autoveicoli, apposito contrassegno identificativo che permetta la sosta gratuita alle auto autorizzate per servizio;
- g) riservare, in applicazione della legge 30.3.1971 n.118, un posto auto ai portatori di handicap ogni 50 posti auto. Tale posto dovrà essere identificato a cura del concessionario nei modi previsti dal Codice della Strada. Per le strade con numero di posti inferiori a cinquanta, comunque dovrà essere riservato un posto per i portatori di handicap. Detta categoria, purché in possesso dell'apposito tesserino rilasciato dal Comune, ha diritto a fruire del parcheggio gratuito;
- h) nel caso di aumento delle aree a versare un canone pari a quello aumentato proporzionalmente in rapporto al numero di posti auto aggiunti e considerando, inoltre, il numero di giorni di effettivo utilizzo;

L'Amministrazione Comunale si obbliga:

- a) nel caso di diminuzione delle aree a pagamento a corrispondere in compensazione aree di eguale redditività;

b) a non modificare in minus le tariffe e le fasce orarie senza il preventivo consenso del concessionario.

Il Comune si riserva comunque la facoltà, in occasione di festività e di manifestazioni civile e/o religiose, di istituire isole pedonali, di interdire per un lasso di tempo definito e non superiore a giorni cinque per ciascuna manifestazione l'uso di alcune aree o strade ad uso di parcheggio e di autorizzare occupazioni temporanee di spazi. Il Comune si impegna ad avvisare la Concessionaria con anticipo di almeno cinque giorni affinché la stessa possa effettuare le relative variazioni dell'esercizio.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di sopprimere in tutto o in parte o di sospendere temporaneamente l'esercizio, con esecuzione immediata e a suo insindacabile criterio mediante Ordinanza Sindacale, qualunque area di parcheggio quando dovessero ricorrere particolare esigenze di traffico, di ordine pubblico, di pubblica incolumità senza che il concessionario possa vantare alcun diritto o chiedere risarcimento danni sotto qualunque aspetto o forma.

Art. 6

SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Il Comune si riserva la facoltà in ogni momento di verificare la qualità del servizio prestato dalla Concessionaria e, in caso di ripetute inadempienze, sia quantitative che qualitative, di formulare contestazioni scritte invitandola ad ottemperare agli obblighi contrattuali nel termine di dieci giorni e di relazionare per iscritto in risposta a quanto contestato.

Il Comune ha diritto di recedere dal contratto solo ed esclusivamente quando, previa diffida a provvedere nel termine dei dieci giorni la Concessionaria non inizi il servizio nei tempi prefissati o, iniziato, lo abbandoni ovvero lo interrompa per più di dieci giorni lavorativi senza giusta causa.

Art. 7

PERSONALE

Per l'espletamento del servizio la Concessionaria dovrà utilizzare non meno di sei unità di personale per il controllo sul territorio della sosta con le funzioni di "Ausiliario del traffico". Essa è responsabile delle prestazioni del detto personale e provvederà al riconoscimento di tutte le spettanze previste dai contratti di lavoro di categoria ed al pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali.

La Concessionaria è responsabile del pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed igiene del lavoro.

Il personale impiegato dalla Concessionaria nell'espletamento del servizio dovrà indossare apposita casacca o altro segno distintivo e dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento con la foto, il nominativo e relativa qualifica.

L'attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto del presente capitolato, sarà svolta in coordinamento con il Comando di Polizia Municipale al fine di assicurare il corretto uso della modulistica, fornita dalla Concessionaria, preventivamente autorizzata dal Comandante. Il personale con funzioni di "Ausiliari del Traffico" dovranno essere abilitati con provvedimento del Sindaco, previo superamento delle opportune procedure predisposte dal Comandante della P.M., che provvederà alla formazione degli ausiliari, attraverso apposito corso ed esame.

Art. 8

PROPRIETÀ DELLE ATTREZZATURE

La Concessionaria è e resta esclusiva proprietaria della dotazione strumentaria e tecnologica utilizzata per l'espletamento del servizio.

A tal fine all'inizio del servizio sarà redatto apposito verbale dei beni di proprietà del Comune.

Le opere eventualmente installate (parcometri e segnaletica verticale) ed i beni acquistati a spese del gestore, per le prestazioni di cui al presente capitolato, potranno essere cedute in proprietà al Comune di Ischia, qualora questi intenda farne richiesta, alle seguenti condizioni:

- cedute al valore contabile risultante dal libro dei cespiti ammortizzabili, in caso di beni ivi iscritti, successivamente alla data di attivazione della convenzione con il Comune e quindi non totalmente ammortizzati nel periodo di convenzione;
- con cessione del magazzino a puro valore di acquisto contabilizzati, detratte del 20% per ogni anno di utilizzo;
- con cessione dei contratti in leasing, finanziamento o altri rapporti contrattuali in corso

Art. 9

CANONE E PAGAMENTI

Il canone per l'intero periodo contrattuale è determinato in € 100.000,00 oltre IVA.

Il versamento del predetto importo sarà effettuato dalla Concessionaria in due rate uguali di cui la prima entro la data del 18 agosto 2004 e la seconda entro il 15 ottobre 2004. I

pagamenti dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni e le modalità impartite dal Settore Economico-Finanziario del Comune. In caso di ritardo nei pagamenti la Concessionaria sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 5% dell'importo per ogni dieci giorni (naturali, successivi e continui) di ritardo per un massimo di venti giorni di ritardo. In caso di mancato pagamento entro ventuno giorni dalla ingiunzione notificata a mezzo raccomandata A/R, il contratto si intenderà risolto di diritto. In tal caso il Comune previo atto formale comunicherà alla Concessionaria che quanto dovuto, oltre la penale di cui in precedenza, sarà trattenuto sull'ammontare delle competenze dovute alla stessa per i servizi precedentemente affidati in esecuzione del contratto di programma sottoscritto in data 11.6.2001. . La Società Genesis s.r.l. redigerà, ai soli fini del rapporto di cui alla presente convenzione, un'apposita contabilità separata dei costi e dei ricavi derivanti dall'attività in oggetto.

Tale contabilità dovrà tenere conto anche delle eventuali somme "incassate" (non accertate) per proventi contravvenzionali.

Entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della convenzione, la società Genesis dovrà presentare il rendiconto analitico della gestione dell'attività in oggetto, che pertanto comprenderà, oltre ai costi relativi al canone derivante dalla presente convenzione (Centomila Euro iva esclusa), anche i costi relativi al personale, alla stampa dei grattini, alla segnaletica orizzontale e verticale, alla pubblicità, al corso di formazione e agli altri costi vivi esclusivamente e direttamente imputabili all'attività.

L'utile derivante dal servizio, comprensivo delle somme "incassate" per proventi contravvenzionali, così come risultante dal rendiconto presentato, viene attribuito in via esclusiva alla Società fino alla misura massima del 1% quale utile di impresa. Le eventuali somme eccedenti detta percentuale saranno ripartite tra la Società e il Comune nella misura massima del 50%.

Art. 10

SUBAPPALTO

E' fatto divieto, pena la risoluzione del contratto, di cessione del servizio e di subappalto dello stesso.

Art. 11

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Trattandosi di servizio affidato in via sperimentale, la Concessionaria procederà ad effettuare un rendiconto analitico secondo le modalità di cui al precedente articolo 9 entro

la prima settimana del mese di settembre, al fine di verificare il raggiungimento del pareggio fra i costi sostenuti (segnaletica verticale e orizzontale, stampa grattini, personale al 31.8.2004, pubblicità etc.) e gli introiti derivanti dal servizio ivi compresi gli eventuali proventi contravvenzionali incassati. Nel caso in cui il trend costi/ricavi sia negativo o non lasci presupporre con sufficiente sicurezza che il restante periodo di gestione possa assicurare almeno il ripiano delle perdite, la Concessionaria, previa comunicazione da trasmettere a mezzo raccomandata a.r. da anticipare via fax, potrà risolvere il contratto anticipatamente senza che l'Ente possa pretendere il pagamento della seconda rata, né risarcimenti a qualsiasi titolo.

ART.12

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese inerenti la stipula e la registrazione del contratto sono a carico della Società Genessi s.r.l..

Art. 13

CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente capitolato e che non sia risolta mediante accordo bonario, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria . Foro competente per territorio e materia è quello di Napoli.

Art. 14

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiamano le norme di cui al Testo Unico sull'Amministrazione del Patrimonio e della Contabilità Generale dello Stato, nonché a quelle previste dal Codice Civile.

IL COMANDANTE DELLA P.M.ff.

Magg.Elio D'Amato

COMUNE DI ISCHIA (NA)

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO

Affidamento del servizio di gestione dei parcheggi e governo delle aree di sosta a pagamento senza custodia, sul territorio comunale. Periodo 1° luglio – 31 ottobre 2004 – Società Genesis s.r.l. con sede in Ischia Via dello Stadio.

Repertorio N° _____

L'anno duemilaquattro, il giorno _____ del mese di _____, in Ischia presso la sede municipale, avanti a me dott. Giovanni Amodio Segretario Generale del Comune di Ischia, autorizzato per legge a rogare contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del predetto Comune, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente rinunciato, si sono personalmente costituiti i signori:

1) Magg. Elio D'Amato, nato a Ischia il 02.11.1949 nella qualità di Comandante ff. della Polizia Municipale del Comune di Ischia, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce, giusta delibera G.C. n. _____ del 23.6.2004 e presso cui domicilia per la carica. Codice fiscale dell'Ente: 00643280639.

2) Sig. _____ nato a _____ il _____, nella qualità di Amministratore della Società _____, con sede in _____ alla Via _____ n. _____, Partita I.V.A. _____, componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo.

Premesso che:

- Con delibera di G.C. n. _____ del 23.6.2004, a seguito di esperimento infruttuoso di gara e a seguito di ordinanza sindacale n. 239 del 10.06.2004, con cui è stato disciplinato il traffico cittadino con l'istituzione di sensi unici e di Z.T.L. per l'estate 2004, veniva, tra

l'altro, proposto l'affidamento in via sperimentale per la stagione estiva 2004, del servizio di gestione dei parcheggi e aree di sosta a pagamento senza custodia sul territorio comunale, alla Società Genesis s.r.l., approvando contestualmente il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto;

- Che con la stessa delibera veniva stabilito:

a) l'ubicazione delle aree di parcheggio e il numero di posti auto, come riportati nella tabella A allegata alla stessa delibera;

b) le tariffe per l'utilizzo e la formula per il pagamento del parcheggio;

c) il numero minimo delle unità di personale da adibire al servizio;

d) il metodo di pagamento attraverso "grattini";

e) il numero di posti auto da riservare ai portatori di handicap;

h) le auto esentate dal pagamento;

i) eventuali formule di abbonamento da prevedere per agevolare la sosta prolungata;

- Che la Società affidataria ha provveduto al deposito presso l' Ufficio Contratti, della polizza assicurativa n. _____ del _____, rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione _____, relativa alla copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, per un massimale di € 100.000,00;

Essendo intenzione delle parti, come sopra costituite, di tradurre in formale atto la reciproca volontà, si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1 - La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Il costituito Magg. Elio D'Amato, nella qualità di cui in premessa, affida alla Società "Genesis s.r.l.", con sede in Ischia, alla Via dello Stadio che, a mezzo del suo legale rappresentante come sopra costituito dichiara espressamente di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna, la gestione relativa al servizio di parcheggi e governo delle aree di sosta a pagamento e senza custodia sul territorio

comunale per il periodo dall'1 luglio al 31 ottobre 2004, così come stabilito con deliberazione n._____ del 23.6.2004, che i costituiti dichiarano di conoscere e dispensano me Segretario Generale dall'allegarla al presente atto e che sottoscritta per accettazione viene conservata agli atti di ufficio e consegnata in copia alla Società Genesis s.r.l. a mezzo del costituito rappresentante .

Il servizio riguarderà le strade cittadine, per un numero di posti auto e secondo gli orari così come riportati nella Tabella A) approvata con la surrichiamata delibera n.____/04, che i costituiti dichiarano di conoscere e che viene sottoscritta per accettazione e allegata al presente atto.

ART. 3 – La Società si obbliga :

- ad applicare le tariffe orarie riportate alla Tabella "A";
- a delimitare le aree destinate alla sosta a pagamento prima dell'inizio del servizio, nel rispetto del Codice della Strada, a sue cure e spese, anche con installazione di apposite tabelle verticali di dimensioni adeguate contenenti l'indicazione del gestore e le tariffe stabilite e approvate;
- ad assumere non meno di 6 (sei) unità di personale per l'espletamento del servizio, che, come previsto dall'art.7 del Capitolato Speciale di Appalto dovranno essere dotati di idonea casacca o altro elemento distintivo ed essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento contenente foto, nominativo e relativa qualifica;
 - ad adempiere puntualmente a quanto altro previsto dall'art.5 del citato Capitolato Speciale di appalto, che i costituiti dichiarano di conoscere e dispensano me Segretario Generale dall'allegarlo al presente atto e che viene sottoscritto per accettazione e conservato agli atti dell'Ufficio;
- nel caso di aumento delle aree, a versare al Comune un canone pari a quello aumentato proporzionalmente in rapporto al numero di posti auto aggiunti considerando il numero di giorni di effettivo utilizzo;

ART.4 – Il Comune di Ischia si obbliga:

- nel caso di diminuzione delle aree a pagamento, a conferire alla Società in compensazione aree di uguale redditività;
- a non modificare in minus le tariffe e le fasce orarie senza il preventivo consenso della Società.

Il Comune si riserva comunque la facoltà in occasione di festività e di manifestazioni civili e/o religiose, di istituire isole pedonali, di interdire per un lasso di tempo definitivo e non superiore a giorni cinque per ciascuna manifestazione, l'uso di alcune aree o strade ad uso di parcheggio e di autorizzare occupazioni temporanee di spazi. In detta ipotesi il Comune avviserà la Società con anticipo di almeno cinque giorni.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di sopprimere in tutto o in parte o di sospendere temporaneamente l'esercizio, con esecuzione immediata e a suo insindacabile criterio mediante Ordinanza Sindacale, qualunque area di parcheggio quando dovessero ricorrere particolari esigenze di traffico, di ordine pubblico, di pubblica incolumità senza che il concessionario possa vantare alcun diritto o chiedere risarcimento danni sotto qualunque aspetto o forma.

ART.5 – La Società si obbliga a versare presso la Tesoreria Comunale l'importo di € 100.000,00 oltre IVA se dovuta, in due rate di pari importo entro le date del 18 agosto 2004 e del 15 ottobre 2004, essendo a conoscenza ed accettando che in caso di ritardo nel pagamento, sarà applicata la disciplina prevista all'art.9 del capitolato speciale di appalto.

ART. 6 – Le parti come sopra costituite dichiarano di essere a piena conoscenza di quanto statuito dall'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto. La Società Genesis s.r.l. redigerà, ai soli fini del rapporto di cui alla presente convenzione, un'apposita contabilità separata dei costi e dei ricavi derivanti dall'attività in oggetto.

Tale contabilità, dovrà tenere conto anche delle eventuali somme "incassate" (non accertate) per proventi contravvenzionali.

Entro il termine di 30 giorni dalla scadenza della convenzione, la società Genesis dovrà presentare il rendiconto analitico della gestione dell'attività in oggetto, che pertanto comprenderà, oltre ai costi relativi al canone derivante dalla presente convenzione (Centomila Euro iva esclusa), anche i costi relativi al personale, alla stampa dei grattini, alla segnaletica orizzontale e verticale, alla pubblicità, al corso di formazione e agli altri costi vivi esclusivamente e direttamente imputabili all'attività.

L'utile derivante dal servizio, così come risultante dal rendiconto presentato, viene attribuito in via esclusiva alla Società fino alla misura massima dell'1% quale utile di impresa. L'eventuale utile eccedente detta percentuale sarà ripartito tra la Società e il Comune nella misura del 50%.

ART. 7 – E' fatto divieto, pena la risoluzione del presente contratto, di cessione del servizio e di subappalto dello stesso anche parziale.

ART.8 –Trattandosi di servizio affidato in via sperimentale, la Concessionaria procederà ad effettuare un rendiconto analitico secondo le modalità di cui al precedente articolo 6 entro la prima settimana del mese di settembre, al fine di verificare il raggiungimento del pareggio fra i costi sostenuti (segnaletica verticale e orizzontale, stampa grattini, personale al 31.8.2004, pubblicità etc.) e gli introiti derivanti dal servizio, ivi compresi gli eventuali proventi contravvenzionali incassati. Nel caso in cui il trend costi/ricavi sia negativo o non lasci presupporre con sufficiente sicurezza che il restante periodo di gestione possa assicurare almeno il ripiano delle perdite, la Concessionaria, previa comunicazione da trasmettere a mezzo raccomandata a.r. da anticipare via fax, potrà risolvere il contratto anticipatamente senza che l'Ente possa pretendere il pagamento della seconda rata, né risarcimenti a qualsiasi titolo.

ART.10 - Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti per effetto del presente contratto e che non sia risolta mediante accordo bonario, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria . Foro competente per territorio e per materia è quello di Napoli.

ART.11 - Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento al Capitolato Speciale di Appalto, alle norme di cui al T.U. sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, nonché a quelle previste dal Codice Civile.

ART.12 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono ad esclusivo carico della Società.

ART. 13 – Il presente contratto è atto meramente esecutivo della delibera di G.C n. _____/2004 e pertanto non è sottoposto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 126, 1° comma del D.L.vo n.ro 267/2000, ad ulteriore controllo, ma registrato direttamente presso il competente Ufficio del Registro di Ischia.

ART. 14 - Le parti espressamente dichiarano di aver letto ed accettato in ogni loro parte tutti gli atti in premessa richiamati e in particolare la delibera G.M. n. _____ del 23.6.2004 e il capitolato speciale di appalto, che sono stati debitamente sottoscritti e depositati agli atti di ufficio.

Del chè il presente contratto che, scritto a macchina da persona di mia fiducia su due fogli di carta resa legale di cui occupa facciate sette, viene letto dalle costituite parti che trovatolo conforme alla loro espressa volontà lo approvano e lo sottoscrivono come appresso

Il Rappresentante del Comune

Il Legale Rappresentante della Società

Il Segretario Rogante

Del che il presente verbale.

**IL PRESIDENTE
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. _____ del _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____ Prot.N. _____

- la delibera è legittima
- - la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

- _____
-

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**
